



REGOLAMENTO delle ANTICIPAZIONI

approvato in data 10 novembre 2008 dal Consiglio di Amministrazione di
Fondo Ventidue – Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero

Articolo 1 – Cosa prevede lo Statuto

Il presente Regolamento è provvedimento attuativo di quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005 in materia di Anticipazioni, esplicitato con apposito articolo dallo Statuto del Fondo come segue:

[.. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel regolamento specifico.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale dalla posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

Le anticipazioni di cui al primo comma lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Le modalità di erogazione delle anticipazioni sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione di prestazioni.

Il Fondo Pensione non può concedere o assumere prestiti..]

Articolo 2 – Le causali

a) Salute

L'anticipazione è concessa per gli oneri sanitari sostenuti dall'iscritto per sé, per il coniuge, per i figli nonché per gli altri familiari fiscalmente a carico, comprese anche le spese accessorie, purché direttamente connesse alla terapia e/o all'intervento e debitamente documentate.

b) Prima casa

L'anticipazione può essere concessa per l'acquisto di un immobile adibito a prima casa di abitazione intestato a se o ai figli.

Sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi
- acquisto in cooperativa
- costruzione in proprio.

L'anticipazione è commisurata all'onere sostenuto e documentato da atto notarile comprese le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione.

Sempre relativamente alla prima casa di abitazione, l'anticipazione può essere concessa per i seguenti ordini di interventi di:

- **manutenzione ordinaria**, intesi come tali quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali degli edifici e interventi necessari per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti;
- **manutenzione straordinaria**, intese come tali quelle opere o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (ivi compresi gli impianti tecnologici e igienico-sanitari), esclusa l'alterazione dei volumi e delle superfici e senza modifica della destinazione d'uso;
- **restauro e risanamento conservativo**, intesi come tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio. Rientrano tra questi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall'uso, l'eliminazione degli elementi estranei;
- **ristrutturazione edilizia**, intesi come tali quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sistemazione di elementi costitutivi dell'edificio, ovvero la loro eliminazione, la loro modifica, ecc.

L'anticipazione può essere concessa solo in relazione ad oneri sostenuti e debitamente documentati, rientrano tra questi, in via non esaustiva: progettazione dei lavori, acquisto dei materiali, esecuzione dei lavori, relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti perizie e sopralluoghi, imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, ecc.

c) Ulteriori esigenze

L'anticipazione può essere concessa anche per motivi personali e non documentabili.

Articolo 3 – Limiti quantitativi

E' possibile accedere all'anticipo fino al 30% della posizione maturata per le "ulteriori esigenze" e fino al 75% in tutti gli altri casi previsti.

L'ammontare dell'anticipazione non potrà comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Nel caso in cui l'iscritto od un suo familiare percepisca, per il medesimo scopo, una analoga anticipazione da altra forma previdenziale o assistenziale e/o in dipendenza di coperture assicurative e/o sul TFR ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, l'ammontare complessivo delle anticipazioni percepite non potrà eccedere l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 4 – Condizioni temporali

Non è richiesta alcuna anzianità per quanto riguarda l'anticipo per spese mediche, mentre sono richiesti 8 anni per tutti gli altri casi previsti.

L'anzianità si intende calcolata dalla data di iscrizione al Fondo aggiungendo eventuali periodi di iscrizione presso altri Fondi.

Per le spese mediche e per le spese di ristrutturazione della prima casa l'anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di sostenimento della spesa.

Per l'acquisto della prima casa per se o per i figli l'anticipazione deve essere richiesta entro 12 mesi dalla data del rogito, e di sostenimento della spesa.

Articolo 5 – Documentazione richiesta

Tutte le spese sulla base delle quali si richiede l'anticipo devono essere già state sostenute e attestate da fatture/ricevute debitamente quietanzate che devono essere allegate alla domanda.

Per le "spese mediche" occorre anche l'attestazione da parte della struttura pubblica straordinaria delle terapie e degli interventi somministrati, e che dichiarare anche che le terapie e gli interventi non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'"acquisto casa da terzi" occorre copia dell'atto notarile ed, eventualmente, documentazione comprovante le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali opere di urbanizzazione.

Per l'"acquisto casa in cooperativa" occorre produrre copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio, che fa fede anche all'onere sostenuto dal Socio.

Per la "costruzione in proprio della casa" occorrono: concessione edilizia, titolo di proprietà del terreno, dichiarazione di inizio lavori ed, eventualmente, documentazione comprovante spese sostenute di cui all'articolo 2, lettera b), ultimo comma.

Ove ricorra il caso, il richiedente dovrà produrre dichiarazione firmata attestante il rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento.

Alla richiesta di anticipo per "ulteriori esigenze" non si allega alcun documento.

Articolo 6 – La procedura

Redatta su apposito "modulo per la richiesta di anticipo" (disponibile sul sito del Fondo www.fondoventidue.it) e unitamente alla documentazione richiesta, la domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

L'erogazione delle anticipazioni viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione in occasione di due sessioni l'anno; nei mesi di marzo e settembre, le richieste devono essere inoltrate al Fondo entro l'ultimo giorno del mese precedente, ossia; entro la fine di febbraio per partecipare alla sessione di marzo ed entro la fine di agosto per partecipare alla sessione di settembre.

Dopo che il C.d.A. ha esaminato la domanda, viene data comunicazione al richiedente riguardo l'esito con lettera recapitata presso il posto di lavoro e, in caso di domanda accolta, la documentazione viene trasmessa all'Ufficio Personale dell'Azienda per il completamento dei dati e l'inoltro al Gestore Amministrativo.

Al termine, quando il Presidente riceve comunicazione dell'accredito sul conto del Fondo della somma richiesta in anticipazione, si richiede al socio quietanza di ricevuta e si procede al bonifico.

L'accredito bancario verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di approvazione della richiesta, salvo il Fondo comunichi che la documentazione sia non idonea o incompleta: in tal caso, il termine di 90 giorni ripartirà dalla data di completamento della documentazione.

E' facoltà dell'iscritto reintegrare la propria posizione, sia modificando la propria contribuzione, sia con versamenti una tantum, tenendo conto che la parte eccedente il limite di deducibilità matura un credito di imposta che sarà conguagliato in sede di erogazione della prestazione.

In questo caso, ai fini di tale conguaglio, è obbligo del socio comunicare al Fondo che si tratta di "versamento reintegratore".

In prima applicazione non sono previsti costi per l'istruzione delle pratiche.

Resta inteso che le anticipazioni dovranno avvenire nel rispetto, oltre che del presente Regolamento, anche delle norme di Legge.

Articolo 7 – Norma finale

Il presente Regolamento viene depositato presso la sede, pubblicato sul Sito Internet del Fondo e messo a disposizione di ciascun iscritto che ne faccia richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di apporre quelle modifiche che si rendano necessarie a seguito di mutamenti normativi in grado di incidere sull'efficacia di quanto sopra stabilito e di, in caso di gravi, urgenti e documentate valutazioni, elevare il numero delle sessioni di erogazione.